

# INDICE

## REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

(Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2000 del 31.03.2000  
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.06.2004,  
e con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 100 del 20/10/2009)

<b>Art. 1</b>	<b>Asili nido comunali</b> .....	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Finalità del servizio</b> .....	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Accesso al servizio</b> .....	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Commissione di Partecipazione</b> .....	<b>pag. 3</b>
<i>Titolo I</i>	<i>- Composizione della Commissione di Partecipazione</i>	
<i>Titolo II</i>	<i>- Compiti della Commissione</i>	
<i>Titolo III</i>	<i>- Funzionamento della Commissione</i>	
<b>Art. 5</b>	<b>Vigilanza sanitaria - dieta</b> .....	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Conferenza di Servizio</b> .....	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Modalità di Funzionamento del servizio</b> .....	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Personale del nido</b> .....	<b>pag. 7</b>

## REGOLAMENTO SANITARIO DEI NIDI COMUNALI D'INFANZIA PROTOCOLLO D'INTESA TRA A.S.L. TO 5 E COMUNE DI MONCALIERI

<b>1</b>	<b>Inserimento</b> .....	<b>pag. 8</b>
<b>2</b>	<b>Bambini allontanati per motivi sanitari</b> .....	<b>pag. 8</b>
<b>3</b>	<b>Diete</b> .....	<b>pag. 9</b>
<b>4</b>	<b>Terapie da somministrare ai bambini</b> .....	<b>pag. 10</b>

# REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

## Art. 1

### Asili nido comunali

- 1. Il Comune, ai sensi della Legge Regionale 15 gennaio 1973 n. 3, costruisce e gestisce asili nido che fanno capo all'Assessorato alle Politiche per l'Infanzia
- 2. L'asilo nido accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni; oltre i tre anni è consentita la permanenza al nido fino alla chiusura estiva.

## Art. 2

### Finalità del servizio

L'Asilo nido, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, ha lo scopo di offrire:

- a) ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e della loro armonica crescita;
- b) alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- c) alle donne l'opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli a figure dotate di specifica competenza professionale, per facilitare l'accesso al lavoro, in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- d) alla collettività un'opportunità di intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio.

In particolare il nido si costituisce come servizio flessibile sul territorio, aperto a nuove esigenze e in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni sociali e culturali.

## Art. 3

### Accesso al servizio

- 1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire ai bambini il diritto al pieno sviluppo della loro personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.
- 2. In particolare si esclude ogni forma di discriminazione per motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi, economici e si adottano atteggiamenti e misure organizzative basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza, attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione e il confronto delle esperienze e delle conoscenze.
- 3. Nell'ambito dei principi sopra esposti, l'accesso al servizio, fino al completamento dei posti disponibili, è garantito a tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, le cui famiglie presentino regolare domanda d'ammissione.
- 4. Le modalità per la presentazione della domanda e i requisiti di accesso sono specificati dalle Modalità di Funzionamento degli Asili Nido Comunali.
- 5. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa di frequenza, la cui determinazione è stabilita annualmente nell'ambito dei criteri individuati dalla delibera del Consiglio Comunale per i Servizi Pubblici a domanda individuale.
- 6. Il sistema tariffario sarà soggetto ai criteri individuati dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Indicatore socio-economico (ISEE) per l'accesso alle tariffe agevolate ai servizi in campo socio-educativo e socio-assistenziale.

## Art. 4

### Commissione di Partecipazione

#### Titolo I

#### Composizione della Commissione di Partecipazione

- 1. La partecipazione delle famiglie e delle forze sociali presenti nel territorio è garantita per ciascun asilo nido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/1973, da una Commissione composta nel modo che segue:

- a) due componenti in rappresentanza del Comune, nominati dal Sindaco, in possesso di competenze ed esperienze adeguate alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta, secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Per gli asili nido con capienza inferiore a 60 bambini il componente in rappresentanza del Comune è ridotto a uno.
- b) un rappresentante dei genitori ogni 15 bambini; per la designazione dei rappresentanti, l'assemblea dei genitori viene convocata entro il mese di novembre di ogni anno; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- c) un rappresentante del personale eletto a maggioranza entro il mese di novembre di ogni anno;
- d) i Responsabili della direzione degli asili nido, con funzioni anche di segretari verbalizzanti a turno.

Per la nomina dei rappresentanti di cui ai punti c) - d), in caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

- 2. La Commissione è annualmente costituita con atto del Sindaco. Il Presidente è eletto nella prima riunione e scelto tra i rappresentanti dei genitori. La convocazione della prima riunione è effettuata da uno dei Responsabili delle direzioni degli asili nido.
- 3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo i casi in cui la stessa decida diversamente.

## **Titolo II**

### **Compiti della Commissione**

- 1. La Commissione dura in carica 1 anno (indicativamente dal 1 Dicembre al 30 Novembre dell'anno successivo) e comunque fino alla costituzione della nuova commissione da parte del Sindaco. I rappresentanti del Comune durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati. I rappresentanti dei genitori durano in carica fintanto che il figlio frequenta l'asilo; in caso di decadenza o rinuncia, nel corso dell'anno, subentra il primo dei genitori non eletti.
- 2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
  - a) proporre le Modalità di Funzionamento del Servizio che devono essere approvate dalla Giunta Comunale;
  - b) vigilare affinché il Regolamento Generale e le Modalità di Funzionamento siano applicati;

- c) esprimere parere vincolante sui ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
  - d) approvare la graduatoria definitiva, previo accertamento della regolarità delle procedure;
  - e) mantenere rapporti costanti con il personale che opera nel settore per mezzo dei rappresentanti membri della Commissione, al fine di conseguire la migliore realizzazione del servizio in tutti gli aspetti;
  - f) esprimere parere sul periodo di chiusura estivo;
  - g) fare proposte per il bilancio di previsione e prendere visione del consuntivo di spesa annuale;
  - h) esprimere parere preventivo sulle tariffe di frequenza a carico degli utenti;
  - i) esprimere parere sulla progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria;
  - j) esprimere proposte sulle attività degli asili nido;
  - k) relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale tramite apposito verbale redatto in ogni riunione dalla Commissione.
- 3. La Commissione dovrà essere sentita preventivamente dall'Amministrazione Comunale per l'adozione o modifiche delle tariffe di frequenza.
  - 4. Possono essere disposti incontri tra la Commissione di Partecipazione e l'Amministrazione Comunale, su richiesta di una delle due parti, per l'esame delle problematiche degli asili nido.

### **Titolo III**

#### **Funzionamento della Commissione**

- 1. La Commissione di Partecipazione, nella sua prima riunione, procederà alla elezione del Presidente.
- 2. La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dell'Assemblea dei genitori.
- 3. La Commissione è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. Una copia della lettera di convocazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Dirigente del Settore Istruzione.
- 4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L'avviso di convocazione che dovrà essere affisso all'interno del nido, dovrà contenere l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. I direttori hanno diritto di voto. Se rappresentano più nidi, voteranno una volta sola. Per la validità della Commissione occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti.

- 5. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all'albo dell'asilo nido; sarà trasmesso in copia al Dirigente del Settore Istruzione.
- 6. Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita dell'asilo nido, presso ogni asilo nido si terranno almeno due assemblee all'anno che saranno convocate dal direttore del nido o dal Presidente della Commissione di Partecipazione, se nominato, per presentare i candidati alla carica di rappresentante dei genitori e di rappresentante del personale, ovvero per illustrare i programmi ed il funzionamento del nido e per discutere gli indirizzi educativi.
- 7. Assemblee dei genitori di ogni sezione verranno convocate periodicamente dagli educatori, d'intesa con il responsabile dell'asilo nido, per illustrare i progetti didattici, le attività svolte e per uno scambio di vedute sulla realtà specifica di ogni sezione, nonché per una verifica del lavoro svolto.

## Art. 5

### Vigilanza sanitaria – dieta

- 1. I pediatri del Dipartimento Materno Infantile dell'A.S.L. TO 5, hanno il compito di effettuare la necessaria consulenza sanitaria sull'asilo nido e di fissare gli opportuni certificati medici che precedono l'ammissione dei bambini.
- 2. D'intesa con il pediatra nutrizionista e la dietista del Comune, il S. S. Igiene della Nutrizione fissa le tabelle dietetiche nel rispetto delle raccomandazioni dell'O.M.S. per la prevenzione di malattie legate ad errori alimentari. Sono esclusi dai menù prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
- 3. I pediatri del Dipartimento Materno Infantile dell'A.S.L. TO 5 e il pediatra nutrizionista possono tenere incontri rivolti al personale e ai genitori dei bambini, iscritti e non, sull'alimentazione, la prevenzione e l'educazione alla salute, tenendo in particolare conto la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni alimentari locali.

## Art. 6

### Conferenza di Servizio

- 1. Alla Conferenza di Servizio prende parte tutto il personale dell'asilo nido.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta al mese; di ogni riunione si redige il relativo verbale.

- 2. Nell'ambito della Conferenza di Servizio, il personale ha i seguenti compiti:
  - a) curare la progettazione dell'attività educativa con il coordinamento del Responsabile;
  - b) elaborare il piano di lavoro annuale, da presentare all'Assemblea dei genitori e alla Commissione di Partecipazione;
  - c) proporre iniziative di formazione e di sperimentazione didattico-metodologica;
  - d) curare l'aspetto organizzativo in vista del funzionamento ottimale del nido;
  - e) organizzare al proprio interno la realizzazione del progetto educativo.

## Art. 7

### Modalità di Funzionamento del Servizio

Le Modalità di Funzionamento del Servizio dovranno prevedere:

- a) calendario di apertura degli asili nido e orari di ingresso, permanenza e uscita;
- b) documentazione necessaria a corredo della domanda di ammissione e criteri per la formazione delle graduatorie;
- c) certificati medici per l'inserimento e la vigilanza medica in corso di frequenza.

## Art. 8

### Personale del nido

Per quanto attiene la dotazione organica e le funzioni del personale restano in vigore il CCNL Enti Locali e gli accordi decentrati sul personale degli asili nido.

# REGOLAMENTO SANITARIO DEI NIDI COMUNALI D'INFANZIA PROTOCOLLO D'INTESA TRA A.S.L. TO 5 E COMUNE DI MONCALIERI

## Premessa

Il dipartimento Materno Infantile di ogni A.S.L. si occupa della salute psico-fisica dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia. Tale funzione, svolta dai pediatri di libera scelta, dai pediatri di comunità, infermiere pediatriche, infermiere ed assistenti sanitarie, comprende:

- il controllo delle condizioni igieniche e sanitarie dei locali, delle strutture, delle attrezzature, in collaborazione con i componenti del Dipartimento di Prevenzione e con la Pediatria di comunità;
- il rilascio dei certificati per l'inserimento dei bambini al nido e il loro rientro in comunità dopo l'assenza nei casi in seguito specificati;
- la verifica delle certificazioni nelle diverse situazioni;
- la formazione sanitaria permanente del personale.

Le norme emanate hanno lo scopo di garantire la salute dei bambini e del personale delle strutture educative.

## 1

### Inserimento

Per effettuare l'inserimento, sono richiesti i seguenti documenti, relativi al bambino:

- certificato medico (in data non anteriore al quinto giorno che precede l'inserimento), redatto dal pediatra di libera scelta attestante che il bambino può essere inserito all'asilo nido e non presenta malattie diffusibili in comunità;
- eventuale documentazione medica utile per una corretta valutazione dello stato di salute.

## 2

### Bambini allontanati per motivi sanitari

Se un bambino che frequenta il nido presenta sintomi e segni che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili in comunità, è necessario avvertire i genitori affinché lo vengano a ritirare.

Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del nido, in considerazione delle gravità del caso, provvederà ad accompagnare il bambino al Pronto Soccorso Ospedaliero con ambulanza. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.

È importante in tali circostanze che il bambino venga fatto visitare dal pediatra di famiglia per la diagnosi e le cure del caso.

Inoltre l'allontanamento è previsto in caso di:

- a) febbre esterna superiore ai 38° (misurata esclusivamente all'inguine o in sede ascellare), che impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività;
- b) febbre accompagnata da tosse persistente;
- c) diarrea;
- d) vomito profuso, oppure anche un solo episodio con compromissione evidente delle condizioni generali del bambino;
- e) eruzione cutanea diffusa;
- f) occhi che presentano congiuntiva rossa, secrezione giallastra, palpebre appiccicose al risveglio e arrossamento della cute circostante. Invece, la situazione caratterizzata da occhi con secrezione chiara e acquosa, senza arrossamento delle palpebre, non deve essere considerata a rischio di diffusione nella collettività.

Allo scopo di favorire tale procedura verrà consegnato ai genitori un prestampato, che previa compilazione, potrà essere utilizzato al rientro del bambino.

In caso di allontanamento per eruzione cutanea diffusa o sospetta congiuntivite, ovvero pediculosi, è obbligatorio il rientro con certificato del pediatra di libera scelta.

I bambini che abbiano la necessità di portare, durante le ore di frequenza, ingessature, tutori rigidi o altri ausili terapeutici potranno essere accolti, purché non sussistano serie controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte al nido, attestate dal pediatra di libera scelta.

### 3

## Diete

I bambini devono seguire una dieta adeguata all'età. Il servizio di refezione scolastica del Comune in collaborazione con i pediatri dell'A.S.L. stabilisce la dieta per i bambini che frequentano il nido d'infanzia.

Apposito Protocollo d'Intesa tra il Comune di Moncalieri e l'ASL regola

la richiesta di dieta speciale per i bambini con patologie, allergie, sovrappeso/obesità.

### **Terapie da somministrare ai bambini**

Il nido deve essere frequentato solo da bambini che non presentano patologie contagiose e quindi la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico è ammessa solo per patologie particolari, che dovranno essere documentate da un certificato del pediatra di libera scelta. Tale certificato deve contenere indicazioni sul farmaco, posologia, modalità di somministrazione; il certificato inoltre deve attestare la indispensabilità della somministrazione durante le ore di permanenza del bambino al nido e deve essere firmato, per il consenso, da parte dei genitori.

